



ISTITUTO COMPrensIVO - "CASALE"-BRINDISI
Prot. 0011863 del 18/09/2023
I (Uscita)

Ai Docenti
Agli studenti
Al personale ATA
Al DSGA
al sito

Comunicazione n.14

Oggetto: indicazioni sull'applicazione delle norme antifumo a scuola.

La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

1. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

La presente circolare disciplina l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nell'Istituto Comprensivo Casale, in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, in particolare:

- Art. 4 D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito in Legge 128/2013
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Legge n° 584 dell'11.11.1975.
-

2. NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO

Le prescrizioni contenute nella presente circolare perseguono la prioritaria finalità di far rispettare, in ottemperanza alla normativa vigente, il divieto di fumo in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa, anche allo scopo di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- promuovere attività educative sul tema, di carattere informativo e formativo, nell'ambito delle azioni e delle strategie di Educazione alla salute.

3. DESTINATARI

La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

4. LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

E' stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto.

5. SIGARETTE ELETTRONICHE

È altresì vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'Istituto.

6. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

I soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. L'incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.

E' compito dei soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto:

- a. sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti le aree loro indicate;
- b. accertare le relative infrazioni e verbalizzarle,
- c. individuare l'ammenda da comminare: da € 27,50 a € 275,00;
- d. utilizzare gli appositi moduli di contestazione;

8. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

a. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'articolo 7 della presente circolare procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedono alla redazione in duplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità o per conoscenza personale.

b. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento e consegnano la seconda copia alla segreteria amministrativa.

c. Qualora il trasgressore sia persona minorenni la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.

d. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

9. SANZIONI

Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

a. L'infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di 27,50 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 275,00 Euro.

b. La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

c. Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.

d. I dipendenti dell'Istituto Comprensivo Casale che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Si ricorda che è assolutamente vietato lasciare il proprio posto di lavoro per fumare.

Tutti i destinatari sono tenuti alla puntuale osservanza di quanto prescritto; si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all'osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita.

Il presente documento ha valore di notifica formale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Mariavittoria Caprioli